

DA INSERIRE NELLA
BUSTA N. 1 -
DOCUMENTAZIONE

COMUNE DI MONZA
UFFICIO ECONOMATO

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DELLA PULIZIA DEGLI STABILI
COMUNALI - AUTOSILOS Via Volta , Via Pellettier , Via De Chirico**

<u>Autosilos:</u>	1.	Via Pellettier -	mq. 2.590 (n. 1 intervento mese)
	2.	Via Volta -	mq. 1.260 (n. 2 interventi mese)
	3.	Via De Chirico -	mq. 1.800 (n. 2 interventi mese)

INDICE:

- ART. 01: OGGETTO DEL SERVIZIO
- ART. 02: MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE
- ART. 03: DURATA DEL CONTRATTO
- ART. 04: RECESSO
- ART. 05: OFFERTA
- ART. 06: DOCUMENTAZIONE A COMPLETAMENTO DELL'OFFERTA
- ART. 07.1: PERSONALE - SUBENTRO ALLA DITTA CESSANTE
- ART. 07.2: PERSONALE- ASSUNZIONE E TRATTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
- ART. 08: OBBLIGHI DELL'APPALTATORE
- ART. 09: MACCHINE, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO
- ART. 10: MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 11: USO DI LOCALI, ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA
- ART. 12: SOSPENSIONE DEI SERVIZI E VARIAZIONI ALLE PRESTAZIONI
- ART. 13: RESPONSABILITA' - ASSICURAZIONE RCT
- ART. 14: SUBAPPALTO - CESSIONE DEL CONTRATTO
- ART. 15: PENALITA'
- ART. 16: ESECUZIONE IN DANNO
- ART. 17: RISOLUZIONE - RIFUSIONE DANNI E SPESE
- ART. 18: VIGILANZA ED ORARI DI SERVIZIO
- ART. 19: PAGAMENTI
- ART. 20: REVISIONE DEI PREZZI
- ART. 21: CAUZIONE ESPESE CONTRATTUALI
- ART. 22: DEROGHE
- ART. 23: CONDIZIONE SOSPENSIVA
- ART. 24: CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE
- ART. 25: RINVIO A NORME VIGENTI
- ART. 26: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ART. 27: FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto dell'appalto il servizio di pulizia dei locali adibiti ad autosilos, compresi gli ingressi e le eventuali scale di accesso, così come in dettaglio esposto all'art. 10 del presente Capitolato.

ART. 2 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

All'aggiudicazione del servizio di pulizia in oggetto si addiverrà mediante affidamento **diretto con contratto di cottimo fiduciario**, così come previsto dal Regolamento comunale per l'esecuzione di forniture e servizi in Economia, ai sensi degli articoli 6 e 11.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di affidamento avrà durata di 18 mesi dalla data indicata nella lettera di aggiudicazione del servizio stesso, con facoltà di disdetta da parte dell'Amministrazione in qualsiasi momento, per motivi di pubblico interesse.

Dalla predetta data indicata nella lettera di aggiudicazione decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico della Ditta Aggiudicataria.

Alla scadenza del contratto il rapporto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti. In nessun caso il presente contratto potrà essere tacitamente rinnovato.

L'Amministrazione Comunale, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario, secondo le modalità di cui all'articolo 57, comma 5, lettera b), del DLgs n. 163/2006, nuove prestazioni analoghe a quelle di cui al presente capitolato, per un periodo ulteriore di 12 (DODICI) mesi, conformi al progetto di base ed all'offerta presentata.

Tale facoltà potrà essere esercitata previa formale comunicazione che dovrà pervenire al contraente secondo le modalità previste dalla predetta normativa.

L'eventuale esercizio dell'opzione ex articolo 57, comma 5, lettera b), del DLgs n. 163/2006 dovrà avvenire alle stesse condizioni di cui al contratto iniziale.

ART. 4 - RECESSO

ART. 4.1

E' fatto salvo il diritto di recesso anticipato da parte del Committente qualora alla scadenza dei primi tre mesi, da considerare come periodo di prova, il servizio non risultasse, a giudizio motivato del Committente, eseguito in maniera soddisfacente o conforme al progetto tecnico. In tal caso l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto senza che la ditta precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni.

Oltre all'ipotesi predetta l'Appaltatore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo di un preavviso di tre mesi, qualora il Committente intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato, in relazione a modifiche normative e/o organizzative nel settore, o qualora intenda procedere alla costituzione di una società mista per la gestione del servizio. In tal caso verrà data anche opportuna informazione alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

Fatto salvo quanto stabilito al successivo articolo 17 del presente capitolato, il Committente può inoltre risolvere il contratto d'appalto nei seguenti casi non imputabili all'Appaltatore:

- per motivi di pubblico interesse, in qualsiasi momento dell'esecuzione;
- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile.

Nei predetti casi l'Appaltatore concorderà un equo indennizzo con il Committente.

L'Appaltatore può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (articoli 1218, 1256 e 1462 CC).

Dalla data indicata nella lettera di aggiudicazione decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico della Ditta Aggiudicataria.

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012 l'Amministrazione comunale potrà esercitare diritto di recesso dal contratto, in qualsiasi momento, al verificarsi delle condizioni previste dal citato comma con le modalità e i tempi ivi indicati.

ART. 4.2

RECESSO: Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012 l'Amministrazione Comunale potrà esercitare diritto di recesso dal contratto, in qualsiasi momento, al verificarsi delle condizioni previste dal citato comma con le modalità e i tempi ivi indicati.

ART. 5 - OFFERTA

L'offerta economica, redatta in lingua italiana, regolarmente sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa offerente, dovrà contenere l'indicazione, sia in cifre che in lettere, del **canone mensile** (IVA esclusa) proposto per l'esecuzione del servizio.

Allegata all'offerta dovrà essere compilata, la scheda T riportante la scomposizione del prezzo offerto.

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta si intendono accettate da parte dell'Impresa concorrente tutte le condizioni previste dal presente capitolato speciale di appalto.

ART. 6 - DOCUMENTAZIONE A COMPLETAMENTO DELL'OFFERTA

A completamento e contestualmente alla presentazione dell'offerta l'Impresa concorrente dovrà produrre la documentazione prevista dalla lettera di invito. In mancanza della documentazione richiesta, il servizio non potrà essere aggiudicato.

ART. 7 - PERSONALE7.1 : PERSONALE - SUBENTRO ALLA DITTA CESSANTE

Il presente appalto è sottoposto all'osservanza delle Norme in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente fra le Associazioni imprenditoriali di categoria e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

7.2 : PERSONALE - ASSUNZIONE E TRATTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE

L'Appaltatore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci - lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

Ai fini della giustificazione del "costo del lavoro", l'Appaltatore dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, e se costituita in forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci - lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori delle imprese di pulizia, disinfestazione, servizi integrati/multiservizi sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridico - economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti, in relazione all'ubicazione del cantiere (art. 1 - comma 8 - D.L. 22/3/1993 n. 71, convertito in Legge

25/5/1993 n. 151), fatta salva la possibilità dell'accentramento contributivo autorizzato dall'I.N.P.S., che dovrà essere debitamente comprovato, qualora richiesto.

Il Committente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore solo previo accertamento della regolarità contributiva, nonché dei versamenti IVA eseguiti dall'appaltatore e di quelli IRPEF eseguiti dallo stesso relativi ai redditi di lavoro dipendente (art. 2 D.L. n. 16/2012).

In caso di inadempienza dell'appaltatore la stazione appaltante procederà ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del DPR n. 207/2010.

Tutto il personale adibito al servizio appaltato dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell'Appaltatore.

Lo stesso personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni del servizio, dovrà possedere i prescritti requisiti di igiene e sanità e dovrà essere di provata capacità, onestà e moralità.

Il personale dovrà essere dotato di apposita divisa e di cartellino personale di riconoscimento.

L'Appaltatore dovrà comunicare al Committente, **con cadenza trimestrale**, l'elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio, compresi i soci - lavoratori se trattasi di società cooperativa, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio).

Tale elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per servizio militare, malattia, infortunio, ferie e maternità, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate.

L'allontanamento dal servizio di personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro dovrà essere comunicato al Committente entro 5 giorni consecutivi dal verificarsi del predetto evento.

Entro il termine indicato dal Committente l'Appaltatore dovrà produrre al Committente copia della comunicazione consegnata ai lavoratori ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro.

Analogamente l'Appaltatore dovrà provvedere per i nuovi inserimenti di lavoratori entro 10 giorni consecutivi dal loro verificarsi.

Il tardivo invio delle comunicazioni e della documentazione di cui sopra rispetto ai termini temporali sopra indicati comporterà l'applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille del valore contrattuale netto che sarà applicata dal Committente a suo insindacabile giudizio. Il mancato invio delle comunicazioni e della documentazione di cui sopra comporterà la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere.

L'Appaltatore dovrà esibire ad ogni richiesta del Committente il registro infortuni e gli altri registri obbligatori previsto dalle vigenti norme in materia.

L'Appaltatore dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro dettate dal decreto legislativo 81/2008.

L'Appaltatore dovrà dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

Il personale dell'Appaltatore dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso e dovrà informarsi delle disposizioni presenti e future, emanate dal Committente e agli ordini impartiti dall'Appaltatore.

L'Appaltatore prescriverà ai propri dipendenti sotto pena di sanzione, di mantenere il segreto assoluto su tutto quanto visto e sentito in relazione alle attività del Committente.

Inoltre, ai suddetti è fatto divieto di aprire cassette ed armadi, manomettere carte e documenti eventualmente lasciati sui piani di lavoro.

ART. 8 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Entro dieci giorni consecutivi dall'avvio dell'appalto, l'Appaltatore provvederà alla presentazione al Committente del proprio Piano di Sicurezza nei locali del committente anche ai fini delle verifiche dei dati ed adempimenti previsti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 81/2008 . Il Comune comunicherà il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il nominativo del Rappresentante del Comune presso la sede di svolgimento del servizio, designato dal Direttore/Datore di Lavoro della Direzione Committente.

L'Impresa aggiudicataria deve comunicare al Comune il nome del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il nominativo di un suo Rappresentante in loco per ogni area operativa, onde consentire al Datore di Lavoro Committente di attivare le procedure e misure di coordinamento stabilite dall'art. 26 del DLgs n. 81/2008 ed altresì consentire al Rappresentante dell'Impresa aggiudicataria in loco di attivare, quando necessario, le previste procedure e le misure di coordinamento.

L'appaltatore dà atto, senza riserva di sorta:

- di aver eseguito, unitamente al Rappresentante del Comune di Monza presso la sede di svolgimento del servizio, un attento e approfondito sopralluogo dei locali ove dovrà svolgersi lo stesso;
- di aver sottoscritto il relativo verbale congiunto di sopralluogo per la comunicazione dei rischi e di avere conseguentemente verificato e valutato, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi alla sicurezza nell'area interessata al servizio, al fine di preordinare ogni necessario o utile presidio di protezione e di avere informato i propri lavoratori;
- di avere preso visione, ed eventualmente integrato ove concordemente ritenuto opportuno, del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), elaborato dal Datore di Lavoro Committente, indicante le misure adottate per eliminare i rischi sul lavoro dovuti alle interferenze sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 26 del DLgs n. 81/2008.

L'Impresa appaltatrice dovrà assicurare la presenza durante le ore di servizio di un proprio rappresentante o incaricato che abbia la facoltà ed i mezzi occorrenti per il regolare adempimento degli obblighi contrattuali, comunicando il nominativo per rapporti con l'Ufficio Economato.

L'Impresa appaltatrice, a tale fine, dovrà avere una **sede operativa in Monza o nella Provincia di Monza/Brianza, o comunque entro una distanza massima di km. 50 dalla sede comunale** ovvero dovrà provvedere entro 10 giorni consecutivi dalla comunicazione di affidamento del servizio, pena la revoca dell'affidamento , all'apertura di **una sede operativa funzionante preferibilmente in Monza o nella provincia di Monza/Brianza o comunque entro una distanza massima di km. 50 dalla sede comunale** e dovrà comunicare all'Ufficio Economato, all'atto dell'affidamento del servizio, il nominativo ed il recapito telefonico del responsabile, al fine di provvedere tempestivamente alle chiamate urgenti; tale Responsabile dovrà avere delega operativa rilasciata dall'azienda per ciò che riguarda la conduzione tecnica dell'appalto. Presso tale sede e a tale referente, quindi, l'Amministrazione comunale potrà rivolgersi in qualsiasi momento, per esigenze di servizio. Tale Responsabile dovrà avere delega operativa rilasciata dall'azienda per ciò che riguarda la conduzione tecnica dell'appalto. Presso tale sede e a tale referente, quindi, l'Amministrazione comunale potrà rivolgersi in qualsiasi momento, per esigenze di servizio.

Più in generale, l'Appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme di sicurezza e di quelle sull'impiego dei prodotti chimici non nocivi. L'Appaltatore si obbliga comunque a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al decreto legislativo n. 81/2008, la completa sicurezza durante l'esercizio dei lavori e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di

qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando di conseguenza il Committente da ogni qualsiasi responsabilità.

Sono a completo carico dell'Appaltatore gli oneri relativi all'impiego di:

- a) divise per il personale impiegato,
- b) tessere di riconoscimento e distintivi,
- c) sacchi per la raccolta rifiuti urbani,
- d) materiali di pulizia di ottima qualità e prodotti da aziende altamente specializzate,
- e) attrezzature e macchinari atti ad assicurare la perfetta e tempestiva esecuzione delle pulizie,
- f) ogni altro onere necessario per l'espletamento del servizio.

L'Appaltatore deve altresì provvedere a sue cure e spese e senza diritto di compenso alcuno:

- ❖ al montaggio, impiego e smontaggio, di ponteggi, elevatori sia fissi che mobili, eventualmente necessari per qualsiasi tipologia di prestazione, in particolare per il lavaggio delle vetrate fisse degli edifici, non pulibili all'interno;
- ❖ alla fornitura di tutto il materiale di protezione individuale contro gli infortuni, previsto dalle normative vigenti, in particolare dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni;
- ❖ alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani derivanti dal servizio di pulizia dei locali, in conformità alle leggi vigenti ed ai provvedimenti comunali, ed al loro trasporto negli appositi contenitori sistemati nei punti prestabiliti.

In caso di eventi naturali (nevicate ed allagamenti), l'appaltatrice è tenuta, senza oneri aggiuntivi, anche su semplice segnalazione telefonica, a mettere a disposizione il personale adibito normalmente al servizio di pulizia ed a provvedere all'asportazione della neve dai marciapiedi perimetrali e dai cortili interni nonché in caso di allagamenti, all'aspirazione dell'acqua con apposito aspira liquidi omologato. Comunque, dovrà essere assicurato il ripristino delle condizioni ottimali di pulizia.

In tempo di gelo, la ditta appaltatrice dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi, allo spargimento mattutino, nei passaggi dei cortili, nelle aree di parcheggio e nei marciapiedi interni ed esterni agli edifici, di saliccio e/o sabbia, di fornitura dell'appaltatrice stessa.

L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

ART. 9 - MACCHINE, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO

Tutti i materiali di consumo (sacchi a perdere trasparenti ecc, per la raccolta differenziata dei rifiuti, detersivi e deodoranti, cere, ecc.) sono a carico dell'Impresa appaltatrice.

I materiali (prodotti) impiegati per il servizio devono essere rispondenti alle normative comunitarie vigenti (ad esempio: biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità) ed ai requisiti previsti dal presente capitolato.

Per i prodotti sanificanti, inoltre, è indispensabile fornire la documentazione sperimentale di ente abilitato, che attesti la validità del prodotto per la riduzione della carica batterica. Le concentrazioni d'uso devono quindi garantire l'efficacia antibatterica indicata da detta documentazione.

É vietato l'uso di prodotti tossici e/o corrosivi ed in particolare:

- ❖ acido cloridrico;
- ❖ ammoniacca;

I detersivi ed i disinfettanti devono essere utilizzati ad esatta concentrazione e devono essere preparati "di fresco".

Dopo l'uso tutto il materiale deve essere accuratamente lavato ed asciugato.

Il Committente si riserva di effettuare dei prelievi a campione dei prodotti chimici e delle soluzioni pronte per l'uso, per verificare le caratteristiche dei prodotti e l'esatta percentuale dei dosaggi e delle soluzioni.

É vietato l'uso di sostanze acide ed eccessivamente alcaline e contenenti ammoniaca o coloranti sui pavimenti di marmo, piastrelle, conglomerati; sulle superfici di grès si potranno usare dei detergenti lievemente acidi, sui pavimenti in PVC, linoleum e gomma non potranno essere usati prodotti contenenti idrocarburi, detersolventi o prodotti all'anilina che li danneggerebbero irreparabilmente.

Sono altresì vietati i prodotti spray con propellenti a base di clorofluorocarburi (CFC).

In nessun caso per pavimenti, zoccoli, battiscopa, pareti e loro rivestimenti, infissi e serramenti, oggetti in rame e sue leghe (ottone e bronzo) vanno usati prodotti o mezzi che possano produrre sugli stessi aggressioni chimiche o fisiche.

L'Appaltatore dovrà utilizzare nell'espletamento del servizio macchine ed attrezzature conformi alle norme di sicurezza sul lavoro. Tali macchinari ed attrezzature dovranno essere sempre tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato; inoltre dovranno essere dotati di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni.

Tutte le macchine ed i componenti di sicurezza dovranno essere conformi alle vigenti normative CEE.

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate nell'espletamento del servizio dovranno essere conformi a quanto stabilito dalle direttive CEE in materia di protezione dei lavoratori durante il lavoro.

L'Appaltatore sarà responsabile della custodia sia delle macchine che delle attrezzature tecniche.

Il Committente non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle macchine ed attrezzature.

A tutte le attrezzature e macchine utilizzate dall'Appaltatore dovrà essere applicata una targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il contrassegno dell'Appaltatore stesso.

Si porta a conoscenza che in questo Comune si attua la raccolta differenziata dei rifiuti, pertanto anche l'Impresa aggiudicataria dell'appalto dovrà adeguarsi a tale prassi, suddividendo i rifiuti tra materiale secco, plastica, vetro e carta, conferendoli negli appositi contenitori ubicati presso le sedi. A tale proposito si allega il Regolamento Comunale per la Raccolta e la separazione dei rifiuti.

ART. 10 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il numero degli interventi previsti è il seguente:

Autosilos Via Pellettier	n. 1 al mese, in giorno da concordare
Autosilos Via Volta	n. 2 al mese, in giorni da concordare
Autosilos Via De Chirico 2/4	n. 2 al mese, in giorni da concordare

Il servizio dovrà comprendere:

- Intervento di scopatura dei pavimenti
- Scopatura delle eventuali scale di accesso
- Pulizia "griglie" e "bocche di lupo"
- intervento di deragnatura, al bisogno

NB.: è fatto obbligo di posizionare la cartellonistica di pericolo "pavimento bagnato" ogni volta che viene effettuato il lavaggio.

ART. 11 - USO DI LOCALI, ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA

L'Amministrazione Comunale metterà a disposizione dell'Impresa appaltatrice, in ciascun edificio, un locale da adibire a spogliatoio e magazzino, con facoltà di sostituire detto locale a fronte di esigenze organizzative dell'Ente, con altro, senza che l'Impresa appaltatrice possa fare alcuna opposizione od eccezione.

Una copia delle chiavi dovrà comunque rimanere, per ogni evenienza, al Committente, con le modalità che verranno stabilite all'atto dell'aggiudicazione dell'appalto.

É vietato utilizzare detti locali ad uso magazzino di prodotti specie se infiammabili. Sarà consentito il deposito di quantità ragionevolmente necessarie a garantire la continuità delle prestazioni. La cura dell'ordine e della pulizia dei suddetti locali sarà a carico dell'Appaltatore. Il Committente non è responsabile in caso di danni o furti all'interno di tale locale.

Il Committente, tramite il referente, si riserva il diritto di accedere ai locali assegnati all'Appaltatore per controllarne lo stato di manutenzione e pulizia, alla presenza di un incaricato dell'Appaltatore.

L'Amministrazione Comunale provvederà a mettere a disposizione dell'Impresa appaltatrice l'acqua e l'energia elettrica occorrenti per lo svolgimento del servizio.

Il Committente si accollerà l'onere ed il pagamento della tassa raccolta e smaltimento dei rifiuti.

ART. 12 - SOSPENSIONE DEI SERVIZI E VARIAZIONI ALLE PRESTAZIONI

L'Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 2440 del 18/11/1923, di ridurre il servizio, anche relativamente a eventuali aree che nel periodo contrattuale si rendessero indisponibili, o di estenderlo ad altri spazi, compresi eventuali aree che, nel periodo contrattuale si rendessero disponibili. L'appaltatrice, in tal caso, dovrà provvedere, a seguito di specifica richiesta dell'Amministrazione Comunale, ad assicurare l'aumento o la riduzione dei servizi alle medesime condizioni del contratto, ivi comprese quelle economiche.

L'importo complessivo del servizio può essere ridotto o aumentato fino alla concorrenza di 1/5 dell'importo complessivo netto di aggiudicazione contrattuale, previa richiesta del committente e sottoscrizione, da parte dell'appaltatore, di un atto di sottomissione agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità (art. 311 regolamento di attuazione del codice dei contratti). Variazioni di entità superiore dovranno essere concordate tra le parti.

L'Amministrazione sarà tenuta a:

- 1) corrispondere, in caso di estensione del servizio, un corrispettivo al mq. mensile di pulizia per il numero dei mq. totali oggetto dell'espansione, da rapportare alla durata del servizio aggiuntivo;
- 2) ricalcolare ed eventualmente ricevere, in caso di riduzione del servizio, mediante quota a storno dalla fattura mensile, la somma ridotta calcolata con il procedimento di cui al punto 1).

Alla determinazione del costo per il servizio di pulizia al mq/mensile, si perviene rapportando l'importo contrattuale ai mq. complessivi ed il risultato deve essere ulteriormente rapportato al periodo contrattuale (24 mesi). I mq. complessivi, da utilizzare esclusivamente ai fini dei calcoli di cui sopra, sono riportati nell'allegato A della documentazione.

Tali eventuali variazioni non costituiscono motivo per l'appaltatore per risolvere anticipatamente il contratto.

Tutte le variazioni delle superfici contrattuali, sia con carattere definitivo che temporaneo, formano oggetto di atto aggiuntivo al contratto d'appalto se comportano un incremento o decremento di spesa.

Ogni variazione di superficie o di prestazione sia in aumento che in diminuzione dei servizi previsti dal presente capitolato dovrà essere preventivamente autorizzata in forma scritta dal Committente.

In caso di riduzione, oltre il quinto d'obbligo, o cessazione del servizio, a seguito di indisponibilità permanente (vendita/cessione a terzi dell'edificio o cessazione dell'attività degli uffici), l'appaltatore non può esercitare alcuna azione risarcitoria nei confronti della stazione appaltante, qualora quest'ultima abbia dato un preavviso di almeno 60 giorni consecutivi.

Il Committente si riserva inoltre la facoltà di introdurre diverse modalità di pulizia a modifica od integrazione di quanto previsto all'art. 10 del presente capitolato.

La Ditta si impegna comunque a provvedere anche con interventi straordinari affinché tutto sia mantenuto in perfetta pulizia.

ART. 13 - RESPONSABILITA' - ASSICURAZIONE R.C.T.

L'Appaltatore svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti dei propri addetti, della committente e dei terzi; pertanto deve adottare, nell'esecuzione di tutte le prestazioni, ogni procedimento ed ogni cautela necessaria a garantire l'incolumità dei propri addetti, anche nei confronti dei rischi riconducibili alla conduzione degli edifici in cui si svolge il servizio, e dei terzi. L'Appaltatore si obbliga a sollevare il Committente da qualunque pretesa e azione che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese che il Committente dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dal deposito cauzionale, con obbligo di immediato reintegro, dai crediti dell'Appaltatore ed in ogni caso da questo rimborsate, senza pregiudizio per ogni eventuale ulteriore azione in sede civile e penale da parte del Committente. Esso è pure responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo e degli eventuali danni che da essi possono derivare al Comune o a terzi.

L'accertamento danni sarà effettuato dal Committente alla presenza del Responsabile di servizio previamente avvertito, in modo tale da consentire all'Appaltatore di esprimere la propria valutazione.

Qualora l'appaltatore non partecipi all'accertamento in oggetto, il Committente provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'appaltatore.

Qualora l'appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Committente è autorizzato a provvedere direttamente le trattenute con le modalità predette.

L'Amministrazione appaltante, per cautelarsi, esige che l'impresa appaltatrice stipuli apposita polizza assicurativa di "R.C.T." per , almeno, i seguenti massimali:

- €. 800.000,00
- €. 500.000,00
- €. 200.000,00

L'Impresa appaltatrice si impegna a presentare copia della relativa polizza prima di iniziare l'appalto stesso.

Il contratto di assicurazione avrà validità non inferiore alla durata del servizio.

In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportato, l'appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata, avente le stesse caratteristiche sopra

indicate. In tal caso si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto di questa Amministrazione presso lo stabile oggetto del presente capitolato.

ART. 13 - DI SUB APPALTO - CESSIONE DEL CONTRATTO

Non è consentito il subappalto del servizio.

Per la ditta contraente è vietata la cessione anche parziale del contratto, pena nullità dello stesso. Si applica l'art. 116 del Dlgs n. 163/2006 nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.

L'eventuale cessione del credito sarà disciplinata secondo quanto stabilito dall'art. 117, comma 3, D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni.

Non sono in ogni caso considerati sub appalti le commesse date dall'Impresa appaltatrice ad altre Imprese:

- a) per la fornitura di materiali;
- b) per la fornitura di mezzi meccanici

ART. 15- PENALITA'

Nel caso in cui il referente dell'Amministrazione accerti il precario stato di pulizia degli edifici derivante dallo scarso livello dei servizi ordinari, il Committente richiederà alla ditta affidataria del Servizio , a mezzo telefax o e-mail, l'immediata esecuzione delle necessarie pulizie di ripristino. Tali prestazioni dovranno essere effettuate nel termine di 3 (tre) giorni consecutivi dalla notifica della richiesta e non daranno luogo ad alcun compenso, in quanto fornite a compensazione di servizio negligente di pulizia.

Inoltre il Committente, qualora l'appaltatore non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, oltre ad addebitargli ogni danno conseguente, nonché i costi eventualmente sostenuti dall'Ente per il compimento degli interventi non eseguiti od eseguiti in modo inadeguato dall'Appaltatore, potrà applicare le penalità di seguito specificate, ovvero quelle previste da altri articoli del presente capitolato.

L'Amministrazione appaltante, in assenza di interventi correttivi da parte dell'Impresa applicherà a carico della stessa penalità, le penali strutturate come segue:

- a) detrazione dello 0,50% del corrispettivo mensile per mancata esecuzione dell'intervento di deragnatura;
- b) detrazione dello 0,75% del corrispettivo mensile per mancata esecuzione dell'intervento di pulizia scale accesso
- c) detrazione dell'10% del corrispettivo mensile per mancata esecuzione dell'intervento di scopatura della superficie degli autosilos;

All'applicazione delle penalità si procederà, in contraddittorio con l'appaltatrice, tramite apposita nota scritta.

Il Committente procederà al recupero della penalità a carico dell'Appaltatore mediante ritenuta diretta sui corrispettivi mensili dovuti.

ART. 16 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora il prestatore di servizi ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed i tempi previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra Ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal prestatore di servizi stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del prestatore di servizi ovvero, in mancanza, su deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente integrato.

ART. 17 - RISOLUZIONE - RIFUSIONE DANNI E SPESE

Poiché in sede di analisi dei prezzi e determinazione dell'importo contrattuale l'Amministrazione si è basata, riguardo al costo della mano d'opera, sulle tabelle "Costo orario operai addetti ai servizi di pulizia, disinfestazione, servizi integrati/multiservizi - CCNL 31.05.2011" per la provincia di riferimento elaborate dal ministero del lavoro (DM 23/05/2012), la ditta aggiudicataria, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi costituenti oggetto del presente affidamento e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori dipendenti impiegati nei servizi oggetto dell'appalto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dal predetto contratto collettivo nazionale di lavoro e da accordi locali in quanto applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi.

Il mancato adempimento dei sopra menzionati obblighi costituisce inadempienza contrattuale e determina l'immediata risoluzione del contratto con trattenuta della cauzione definitiva quale penale.

Il Committente potrà inoltre procedere alla risoluzione del contratto nelle seguenti ipotesi:

- a) mancato rispetto di quanto previsto dal Progetto Tecnico presentato dall'appaltatore in sede di offerta, fatta salva l'applicazione delle penalità di cui al precedente articolo 23 del presente capitolato;
- b) grave ovvero ripetuta negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, fatta salva l'applicazione delle penalità di cui al precedente articolo 23 del presente capitolato;
- c) nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria, liquidazione coatta e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta aggiudicataria;
- d) cessione del contratto e subappalto non espressamente autorizzato dal Committente, ovvero realizzato oltre i limiti di legge;
- e) qualora il servizio venisse sospeso o interrotto per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- f) in caso di violazione delle norme di cui alla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto;
- g) mancata apertura, entro 10 giorni consecutivi dalla comunicazione di affidamento del servizio, di una sede operativa funzionante in Monza o nella provincia di Monza/Brianza o comunque entro una distanza massima di km. 50 dalla sede comunale;
- h) negli altri casi previsti dal presente capitolato con le modalità di volta in volta specificate;

Nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), ed e), dopo la diffida, formulata con apposita nota separata, delle inadempienze contrattuali, qualora l'assuntrice non provveda, entro e non oltre il termine di tre giorni consecutivi dalla relativa comunicazione fattagli pervenire (anche via fax), a sanare le medesime, l'Amministrazione Comunale provvederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 del Codice Civile.

Nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere c), d), f) e g) il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le ipotesi sopra riportate, l'appaltatore, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Committente dovrà andare incontro per l'affidamento a terzi del rimanente periodo contrattuale.

ART. 18 - VIGILANZA ED ORARI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La pulizia deve essere eseguita , ove non sia disposto diversamente, in ore tali da non ostacolare il regolare svolgimento del servizio e da non arrecare incomodo al pubblico.

L'Assuntore è tenuto a seguire le disposizioni del responsabile del Servizio ove vengono eseguiti i lavori.

Negli stabili non custoditi, qualora la pulizia dovesse essere svolta in orari eccedenti quelli di ordinario funzionamento, **la ditta e' tenuta a responsabilizzare i propri dipendenti sulla corretta custodia dello stabile stesso sino al termine delle operazioni relative.**

ART. 19 - PAGAMENTI

La fattura dovrà essere emessa ogni mese, nell'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

L'Appaltatore emetterà fattura al termine di ogni mese, in rate uguali corrispondenti ad 1/12 del canone annuale. L'esecuzione di eventuali pulizie straordinarie, preventivamente concordate e commissionate dal Responsabile dell'ufficio Economato, sarà fatturata a parte, previo accompagnamento dell'attestato di regolare esecuzione.

Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo entro 90 (novanta) giorni consecutivi dalla data di ricevimento della stessa da parte dell'Amministrazione. La fattura si intende ricevuta al momento della sua registrazione al protocollo dell'Ente ed il pagamento si intende effettuato alla data di emissione del mandato di pagamento. Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione del contratto. In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d'intervenuta contestazione da parte dell'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 4 - comma 1 - del Dlgs 9/10/2002 n. 231, si precisa che, decorso il predetto termine di 90 giorni, verranno corrisposti gli interessi calcolati al tasso legale vigente tempo per tempo (art. 1284 C.C. e relativi decreti attuativi).

L'eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'Impresa aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto.

L'appaltatore, inoltre, non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali ritardi (rispetto ai 90 giorni consecutivi previsti per i pagamenti) attribuibili ai tempi tecnici necessari per l'espletamento della procedura di pagamento.

Il Committente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore solo previo accertamento della regolarità dell'esecuzione del servizio, della verifica della regolarità contributiva, nonché dei versamenti IVA eseguiti dall'appaltatore e di quelli IRPEF eseguiti dallo stesso relativi ai redditi di lavoro dipendente (art. 2 D.L. n. 16/2012).

In caso di inadempienza dell'appaltatore la stazione appaltante procederà ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del DPR n. 207/2010.

Ai pagamenti riguardanti il presente servizio, si applicano, a pena di risoluzione espressa del contratto, le disposizioni della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienze a carico dell'Appaltatore di cui al precedente art. 15 e quant'altro dallo stesso dovuto.

ART. 20 - REVISIONE PREZZI

I corrispettivi offerti in sede gara non potranno subire variazioni nel corso del primo anno. A partire dal secondo anno i corrispettivi contrattuali potranno essere sottoposti a revisione previa documentata richiesta da parte dell'appaltatore in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai (indice FOI)."

L'Amministrazione appaltante dovrà a tale scopo predisporre apposito atto Amministrativo per la definizione dell'importo dovuto per la "revisione", che dovrà essere fatturata a parte.

ART. 21- CAUZIONE E SPESE CONTRATTUALI (per importi contrattuali superiori a €. 25.820,00 IVA esclusa)

Anteriormente alla stipula del contratto d'appalto, l'Appaltatore dovrà prestare, pena la decadenza dall'aggiudicazione, cauzione definitiva in ragione del 10% dell'importo contrattuale biennale al netto degli oneri fiscali risultante dall'aggiudicazione, a garanzia dell'osservanza delle obbligazioni assunte e del pagamento delle penalità eventualmente comminate. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Nel caso dovessero essere operati prelevamenti per eventuali inadempienze, esso dovrà essere reintegrato, pena decadenza, entro quindici giorni consecutivi dal ricevimento da parte dell'Appaltatore di apposita comunicazione da parte del Committente.

La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta regolare esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, verrà svincolato dalla Stazione appaltante, dietro richiesta scritta dell'Impresa, alla scadenza del contratto, previa constatazione dell'adempimento degli obblighi contrattuali e previa detrazione delle somme eventualmente dovute a titolo di penali o rimborso spese, nonché previa verifica degli obblighi retributivi, contributivi e fiscali da parte dell'appaltatore nei confronti dei propri dipendenti, ai sensi del D.L. n. 16/2012.

Il deposito verrà restituito previa redazione il Certificato di regolare esecuzione del servizio e sua approvazione con apposito provvedimento dirigenziale.

Il deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito:

a) fideiussione assicurativa, rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni e del DLgs n. 175/1995 da cui risulti a pena decadenza:

- che il fideiussore si impegna ad effettuare, dietro semplice richiesta della stazione appaltante, il versamento della somma dovuta, entro il termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta suddetta; superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari al tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, fissato periodicamente dal Consiglio Direttivo della BCE (già "TUR"), tempo per tempo vigente, maggiorato di 2 (due) punti.

- l'esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. ;

- l'esclusione della decadenza di cui all'art. 1957 c.c. ;

- l'inefficacia nei confronti dell'Ente garantito dell'omesso versamento dei premi.

b) fideiussione bancaria, rilasciata da Aziende di Credito di cui al DLgs n. 385/1993 e successive modificazioni e/o integrazioni, contenente, a pena di decadenza, le clausole di cui alla lett. a).

c) fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del DLgs n. 385 del 1.9.1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e successive modificazioni e/o integrazioni, contenente, a pena di decadenza, le clausole di cui alla lett. a).

In ogni caso il deposito cauzionale deve essere effettuato, a pena decadenza, con un unico tipo di valori.

Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo, devono essere redatte in carta bollata, ovvero su moduli sui quali sarà apposta la relativa marca da bollo e corredate, pena decadenza, di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia.

Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito/Intermediario o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia.

In caso di irregolarità delle dichiarazioni sopra indicate, l'Ente inviterà la ditta interessata a regolarizzarle fissando un termine congruo; qualora la ditta non abbia provveduto entro il detto termine e non abbia addotto valide giustificazioni, si procederà ad escluderla dall'assegnazione. In tal caso alla ditta saranno addebitate le spese sostenute dall'Ente per l'affidamento dell'appalto a terzi.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di contratto, quelle di bollo, di registro, di quietanza, i diritti fissi di segreteria e scritturazione, le spese per il numero di copie del contratto che saranno necessarie, nonché ogni altra allo stesso accessoria e conseguente.

Sono altresì a carico dell'appaltatore ogni tassa, imposta, ecc., presente e futura esclusa l'IVA, imposta sul valore aggiunto, per la quale l'Aggiudicatario avrà diritto di rivalsa a norma di legge.

ART. 22 - DEROGHE

Eventuali deroghe al presente capitolato limitate alle modalità di esecuzione dei servizi, agli spazi da ripulire ed ai tempi dei lavori, dovranno essere, una volta concordate, formulate per iscritto e sottoscritte dalle parti.

ART. 23 - CONDIZIONE SOSPENSIVA

Il presente atto, mentre e' senz'altro impegnativo per l'Impresa aggiudicataria, non lo diventerà per l'Amministrazione appaltante, se non dopo che l'atto medesimo avrà ottenuto la debita approvazione nei modi di rito, ivi comprese le procedure della Legge antimafia.

ART. 24 - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente contratto o al medesimo connesse saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 239 e 240 del D.Lgs. n. 163/2006.

Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite in via esclusiva al foro di Monza. Il contratto non conterrà alcuna clausola compromissoria.

ART. 25 - RINVIO A NORME VIGENTI

Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato speciale, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

ART. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il soggetto aggiudicatario dell'appalto, in sede di stipulazione del contratto, si impegna a formulare le seguenti dichiarazioni:

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali;
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali (es. informativa agli interessati);
3. di adottare le istruzioni specifiche che saranno eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere;
4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente l'Amministrazione in caso di situazioni anomale o di emergenze;
5. di riconoscere il diritto dell'Amministrazione a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate;
6. di indicare una persona fisica referente per la parte "protezione dei dati personali".
7. Il soggetto aggiudicatario è responsabile del trattamento dei dati e si impegna a nominare in sede di stipulazione del contratto i soggetti incaricati del trattamento stesso. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 13 del Dlgs. n. 196 del 2003 sul trattamento dei dati personali, si forniscono le informazioni di seguito indicate:
 - a) I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura disciplinata dalla legge per l'affidamento di appalti e servizi;
 - b) Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che:
 - per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla gara, l'Appaltatore è tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima;
 - per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, l'appaltatore che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionato con la decadenza dall'aggiudicazione.
 - c) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
 - al personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
 - ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali;
 - a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o regolamento.
 - d) Il trattamento dei dati avverrà con strumenti prevalentemente informatici, e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:
 - verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con altri in possesso del Comune di Monza;
 - verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con quelli in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio ecc.)
 - e) Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza che può avvalersi di soggetti nominati "responsabili."
 - f) I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del Dlgs n. 196/2003.
 - g) Il Comune di Monza, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i dati personali.

ART. 27 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

L'appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.

In caso di fallimento dell'appaltatore, la stazione appaltante potrà procedere ai sensi dell'articolo 140 del DLgs n. 163/2006. In caso di morte del titolare di ditta individuale sarà pure facoltà dell'Amministrazione scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto.

Per quanto concerne i Raggruppamenti Temporanei di imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una delle imprese mandanti si applica disciplina dell'art. 37, commi 18 e 19, del DLgs n. 163/2006.

Firma del legale Rappresentante
dell'Impresa, o da altra persona
munita di idonei poteri di
rappresentanza,
per accettazione
dall'art. 1 all'art. 27

.....